

REGOLAMENTO DAL 01.01.2002

Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 19 dicembre 2001



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

*REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE*

INDICE

Capo I – Disposizioni generali amministrative

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disciplina del rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 3 - Domanda ed organi preposti per il rilascio della concessione e/o occupazione
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 – Concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni temporanee
- Art. 7 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 8 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 – Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 11 – Obblighi del concessionario
- Art. 12 – Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 13 – Costruzione gallerie sotterranee

Capo II – Disposizioni di natura patrimoniale

- Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 – Tariffe
- Art. 16 – Soggetti passivi
- Art. 17 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 18 – Criterio di applicazione del canone e coefficienti di valutazione economica
- Art. 19 – Misura dello spazio occupato
- Art. 20 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento
- Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 - Distributori di carburante
- Art. 23 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone
- Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art.25 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 – Maggiorazioni del canone
- Art. 27 – Riduzione di superficie per occupazioni permanenti
- Art. 28 – Riduzioni di superficie per occupazioni temporanee
- Art. 29 – Esenzione dal canone
- Art. 30 – Esclusione dal canone
- Art. 31 – Versamento del canone
- Art. 32 – Sanzioni
- Art. 33 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 34 – Responsabile Servizio
- Art. 35 – Norme transitorie
- Art. 36 – Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e la modalità di applicazione del canone di concessione, in uniformità ai criteri dettati dall'articolo 63 dello stesso D. Lgs. n. 446/97. Per spazi ed aree pubbliche s'intende il suolo, soprassuolo, sottosuolo o lo spazio di uso pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quello di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Disciplina del rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazio od area, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata del Responsabile del Servizio competente su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali espressamente previste dall'art. 29 comma 2 del presente Regolamento.
3. Le concessioni di occupazione di cui al presente regolamento sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, di quelle del regolamento di Polizia Locale, di Igiene, Edilizio e del Codice della Strada. Esse sono sempre revocabili secondo quanto dispone il successivo articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 3

Domanda ed organi preposti per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta semplice, al Comune.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale o la partita I.V.A. del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, il tipo di occupazione, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che il Responsabile del Servizio competente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, così come dovranno essere prodotti tutti i documenti eventualmente richiesti ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
4. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, potranno essere richieste entro 7 (sette) giorni dalla domanda documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni prima delle data di richiesta dell'occupazione.
6. Con riferimento alla tipologia dell'occupazione il Responsabile del Servizio competente provvede ad applicare il relativo canone.

Le competenze tra i diversi uffici sono così ripartite:

a) **UFFICIO TECNICO**

Occupazioni riguardanti:

- soprassuolo e sottosuolo in genere
- scavi e manomissioni stradali
- impianti o mezzi pubblicitari in genere
- attività edilizie
- occupazioni diverse da quelle attribuite ad altri Uffici.

b) **UFFICIO COMMERCIO**

Occupazioni riguardanti:

- commercio su aree pubbliche
- attività promozionali in genere
- fioriere, espositori merce ecc.
- stazioni di distribuzione carburanti
- manifestazioni di qualsiasi natura
- spettacoli viaggianti e simili

c) **UFFICIO TRIBUTI**

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 4

**Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 (duecento) metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune sono indicate la durata e l'ubicazione dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, le condizioni alle quali viene subordinata la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Responsabile del Servizio competente dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 6

Concessioni e/o Autorizzazioni per occupazioni temporanee

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 5 del presente Regolamento, i titolari dell'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato sono tenuti ad osservare i regolamenti di Polizia Municipale, il Codice della Strada, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana per quanto concerne la disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
2. E' riservata al giudizio del Responsabile del Servizio competente la facoltà di concedere o meno l'occupazione di suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica; viene in ogni caso assicurata la priorità nell'assegnazione a soggetti che già operano su aree pubbliche.
3. Nessun diritto di precedenza può essere invocato dai vari residenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
4. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile e ne è vietata la subconcessione.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Responsabile del Servizio competente, utilizzando anche il fax, il telegramma o altro strumento telematico. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 8
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli, entro 30 giorni dalla data della scadenza della concessione.
3. La domanda di rinnovo delle occupazioni temporanee deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e delle ricevute di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 9
Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 20 (venti) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
 - b) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Sono cause di estinzione della concessione e/o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 10
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca verrà restituito il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. Il Responsabile del Servizio competente ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli, o danni a terzi, o per motivi di pubblico interesse. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio assegnato, senza l'autorizzazione di cui al successivo articolo 11;
 - b) quando il concessionario danneggi l'area in assegnazione;
 - c) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - d) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
 - e) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione.

Art. 11
Obblighi del concessionario

1. Le concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non possono essere, né in parte, né in toto, cedute o subconcesse dal titolare.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richieste degli addetti alla vigilanza ed al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Tributi, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' fatto pure obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni, riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, previa domanda di cambiamento di intestazione presentata dal nuovo richiedente ed avvallata dal concessionario titolare.
6. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi e di pubblici esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante il proprio negozio o l'esercizio pubblico.

Art. 12
Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13
Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi a rete, oltre al canone, impone un contributo "una tantum" pari al 10 (dieci) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI DI NATURA PATRIMONIALE

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

- 1- In ottemperanza dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446/1997, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come segue:
 - a) Capoluogo;
 - b) Frazioni;
 - c) Case Sparse.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe per il canone per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge in rapporto alle categorie previste dal precedente articolo 14 ed in ordine al valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività. Pertanto la misura della tariffa corrispondente alla seconda e terza categoria è fissata al 75% e 50% di quella deliberata per la prima categoria.

Art. 16 Soggetti Passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 Criterio di applicazione del canone e coefficienti di valutazione economica

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, moltiplicata per la tariffa stabilita in conformità alle disposizioni dell'art. 15 del presente Regolamento e per il coefficiente di valutazione del beneficio economico derivante dall'occupazione. Tale coefficiente distinto per tipologia di occupazione è determinato nella seguente tabella:

		COEFFICIENTI PER OCCUPAZIONI	
		PERMANENTI	TEMPORANEE
A	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	-	1,5
B	Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	-	0,4
C	Occupazioni posteggi mercato	-	0,8
D	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle con condutture e cavi per l'erogazione dei servizi pubblici a rete	0,4	0,4
E	Occupazioni con condutture e cavi per l'erogazione di servizi pubblici a rete	-	0,5

F	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	-	0,5
G	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive limitatamente alle superfici utilizzate da infrastrutture	-	0,2
H	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	-	0,5
I	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò adibite	-	0,7
L	Altre tipologie di occupazione	1	1

2. Non si fa comunque luogo all'imposizione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Il canone è commisurato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Il versamento per le occupazioni permanenti e temporanee avviene in unica soluzione o in quattro rate scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre se l'importo supera i 258,23 Euro e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate per le tre categorie, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 31 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi previste dall'art. 63, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni sono calcolate separatamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 20

Occupazioni permanenti soggette al pagamento

1. Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) edicole, pensiline, vetrinette, portainsegna, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque si proiettano al suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) occupazione di suolo o sottosuolo con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Giunta Comunale, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonomamente rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 23
Occupazioni temporanee soggette al pagamento del canone

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi soggette al pagamento del relativo canone:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, stand pubblicitari;
 - c) esposizioni di merci nella pubblica via, sui marciapiedi e sotto i porticati, davanti ai negozi o all'interno dei mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le carovane;
 - e) tavoli e sedie, recinti di piante ornamentali, o di altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) impianti portainsegna, reclame o simili, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 24
Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 14 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa come segue:
 - a) fino a otto ore tariffa giornaliera ridotta al 50%;
 - b) fino a sedici ore tariffa giornaliera ridotta al 25%;
 - c) oltre le sedici ore, tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni effettuate durante le fiere e festeggiamenti si applica la tariffa giornaliera intera a seguito del beneficio economico ritraibile dall'occupazione in dette occasioni.

3. Per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni: tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 29 giorni: il 25% (venticinque per cento) di riduzione; da 30 giorni in poi o ricorrenti il 50% (cinquanta per cento) di riduzione, con pagamento anticipato. Il pagamento del canone per le occupazioni ricorrenti nell'arco dell'intero anno si considera anticipato se effettuato entro il mese di gennaio.

Art. 25
**Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti
realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, si rinvia a quanto disposto dall'art. 63, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.

Art. 26
Maggiorazioni del canone

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 27
Riduzione di superficie per occupazioni permanenti

Viene stabilita la seguente riduzione di superficie:

- a) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento).

Art. 28
Riduzione di superficie per occupazioni temporanee

Vengono stabiliti le seguenti riduzioni di superficie:

- a) le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento);
- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) fino a 100 mq.; del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.; e del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 29
Esenzione dal canone

Sono esenti dal canone:

1. Le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici con finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte Dirette, D.P.R. 22/12/1986, N. 917;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima e le occupazioni per lavori pubblici in appalto per conto del Comune nel cui contratto siano previsti tempi e superfici;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni realizzate con passi carrai e accessi stradali;
- h) le occupazioni con vasi, fioriere ed altro oggetto di abbellimento di ingressi e vetrine delimitanti spazi ad uso privato, poste in essere nel rispetto delle norme di arredo urbano debitamente autorizzate;
- i) le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili temporanee e permanenti;
- j) le occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

2. Le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- f) occupazioni realizzate da Enti o Associazioni o gruppi senza fini di lucro, in occasione di manifestazioni religiose, culturali, sociali, sportive o del tempo libero;
- g) occupazioni occasionali quali mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiore a 60 minuti;

3. Sono esonerati inoltre dall'obbligo del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.

Art. 30 Esclusione dal canone

- 1. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale e delle strade statali o provinciali anche per la parte di esse ricomprese all'interno del centro abitato perché il Comune è inferiore a 10.000 abitanti.
- 2. Sono escluse dal canone le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Art. 31

Versamento del canone

1. Per lo occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere versato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio o in 4 (quattro) rate di pari importo scadenti in gennaio, aprile, luglio ed ottobre, senza interessi, se l'ammontare supera i 258,23 Euro. Nel caso in cui il bilancio di previsione venga approvato dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, la scadenza della prima rata o del versamento in unica soluzione viene differita al 30 aprile.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Mozzecane, o versamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi di Euro o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, da effettuarsi nelle forme indicate al comma 3, deve essere eseguito al momento del rilascio dell'autorizzazione o comunque non oltre il termine dell'occupazione stessa. Qualora le occupazioni siano connesse ad un previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto anticipato.

Art. 32

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità di occupazione pari al canone, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabili, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale
2. Per l'omesso pagamento del canone si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 per cento del canone o della rata dovuta.
3. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nell'atto di concessione o oltre il 31 gennaio se occupazione continuativa. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della rata entro i termini prescritti dall'articolo 18 del presente regolamento.
4. La sanzione stabilita nel comma 2, è ridotta del 25% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 giorni dalla scadenza dei termini.
5. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione e/o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 33

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 1 anno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento del canone o della rata.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ruolo coattivo.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34 **Responsabile Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio competente esercita l'attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 35 **Norme transitorie**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano rinnovate sino alla scadenza del termine per cui sono state rilasciate, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 36 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2002.